

COMUNE DI BIRORI

C.A.P. 08010 - Provincia di NUORO

Cod. Fisc. 00157770918 - Tel. 0785-85002

REGOLAMENTO D'USO DEI TERRENI COMUNALI

ART. 1 - Tutti i cittadini proprietari di bestiame, possono chiedere l'utilizzo dei terreni comunali, presentando apposita domanda all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il 10 SETTEMBRE di ogni anno, precisando il numero dei capi da introdurre al pascolo. La Giunta Municipale rilascerà le autorizzazioni di pascolo sentito il parere della commissione mista per la gestione dei terreni comunali.

ART. 2 - Il canone annuo da pagarsi per ciascun capo, sarà calcolato annualmente con apposito atto deliberativo, tenuto conto delle spese di gestione dei pascoli (imposta gravante sui terreni, spese di vigilanza, manutenzione ordinaria, opere di bonifica e di miglioramento, manutenzione straordinaria).

ART. 3 - La riscossione dei canoni avverrà a mezzo ruoli in tre rate, con scadenza 10 febbraio, 10 aprile e 10 giugno presso l'Esattoria consorziale delle II.DD di Macomer;

ART. 4 - Per la compilazione del ruolo l'anno verrà computato dal 1° di ottobre.

ART. 5 - Il bestiame potrà essere immesso al pascolo nei seguenti periodi:

DAL 10 OTTOBRE AL 30 GENNAIO

DAL 01 MARZO " 15 MAGGIO

DAL 01 LUGLIO " 31 AGOSTO

Nei restanti periodi dell'anno il pascolo è severamente vietato. I periodi suindicati potranno essere modificati in caso di annate eccezionali, a richiesta dei proprietari di bestiame, con deliberazione della G.M. previo parere della Commissione mista per la destinazione dei terreni comunali.

ART. 6 - La G.M. stabilirà ogni anno il numero massimo complessivo dei capi che potranno essere immessi nei terreni comunali della Bassa collina tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto all'utilità che i pascoli possono rendere senza eccessivo sfruttamento.

ART. 7 - Le erbe e la legna esuberanti potranno venderli a profitto dell'Amministrazione del Comune con preferenza per i cittadini meno abbienti.

ART. 8 - Qualora l'amministrazione comunale ritenga necessario programmare opere di sistemazione e trasformazione dovrà informarne l'utenza al fine di verificare se sia possibile eseguirle con gestione unitaria, indicando la spesa approssimativa ed i mezzi più idonei a sopprimerla.

- ART. 9 - La giunta Municipale, sentito il parere della Commissione mista per la destinazione dei terreni comunali, esaminerà quali fra le richieste abbiamo i requisiti per essere ammesse alla ripartizione e ne formerà l'elenco.
Parimenti stabilirà di anno in anno il carico massimo consentito. Se il numero delle richieste supera il carico massimo consentito, verrà formulata una graduatoria, preferendo i meno abbienti.
- ART. 10 - I cittadini residenti che ritengono di aver diritto all'utilizzo dei terreni comunali, possono presentare domanda come previsto dall'art. 1 del presente regolamento.
Qualora si verifici la condizione di dover formulare la graduatoria di cui all'art. 10, verrà stabilito il grado di possidenza considerando cumulativamente i beni di tutti i componenti la famiglia.
- ART. 11 - Nella ripartizione delle quote si dovrà tener conto del numero dei richiedenti sprovvisti di terre e la possibilità che essi abbiano di ottenere compensi in natura sopra altre terre.
- ART. 12 - La bolletta di pascolo dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti delle forze pubbliche, o incaricati dell'Amministrazione Comunale.
- ART. 13 - Chiunque verrà colto col bestiame al pascolo senza regolare autorizzazione, fermo restando le disposizioni degli artt. 843 e 925 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità giudiziaria, sarà punito con ammenda di cui al successivo art. 19.
- ART. 14 - E' vietato introdurre al pascolo bestiame appartenente a proprietari non residenti nel Comune di Biorio. I contravventori saranno puniti ai sensi dell'art. 14;
- ART. 15 - Nel caso di epizoozie ed altre malattie epidemiche, il pascolo sarà chiuso alle bestie infette.
- ART. 16 - E' severamente vietato abbattere o in qualche modo danneggiare piante esistenti nel terreno comunale.
- ART. 17 - Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento Comunale si fa riferimento alle leggi previste per l'uso civico e regolamenti regionali e disposizioni contenute nel regolamento provinciale delle prescrizioni di massima e di polizia federale.
- ART. 18 - I contravventori alle norme del presente regolamento saranno puniti con le sanzioni pecunarie da lire 4.000 a lire 200.000, a norma degli artt. 3 L. 603/1961 e 106 della L.C.P. del 3.3.1934, n° 383. In caso di persistenti violazioni alle norme del presente regolamento, il Consiglio potrà disporre la revoca dell'autorizzazione al pascolo.
- ART. 19 - Chiunque verrà trovato al pascolo dei terreni comunali della Massa collina con numero superiore a quello consentito, previo parere del Consiglio Comunale, verrà allontanato dal pascolo per l'annata agricola interessata.
- ART. 20 - Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'Organo Regionale di controllo e la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ai sensi di legge.